

IN NOME DEL POPOLO 25 14 2 0 10 RIGINALE.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo

PROTO

- Presidente -

R.G.N. 17955/04

Dott. Donato

PLENTEDA

- Consigliere -

cron.25029

Dott. Francesco Maria FIORETTI

- Rel. Consigliere -

Rep. 7801

Dott. Stefano

SCHIRO'

- Consigliere -

Ud.11/10/07

Dott. Sergio

DEL CORE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M:

succeduto al M.

(ex

), in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

, in persona dei legali
2007 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'Avvocato SPERATI

Jun



ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DARDANI MAURIZIO, KIELLAND KRISTIAN, giusta procura speciale per Notaio OLAV UNDSETH di NORWAY(OSLO) - rep. n. 9195 del 07.10.04;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO T S.P.A., in persona del Curatore Avv. GIAN GUIDO PORCACCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 143, presso l'avvocato MONGIELLO ALDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1968/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2007 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato VARRONE
(AVVOCATURA) che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per la resistente ASSURANCE, l'Avvocato DARDANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il resistente Fallimento, l'Avvocato
MONGIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Am



Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Am

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio dinanzi Con atto notificato il 7.6.2001 il M s.p.a. e la A alla Corte d'Appello di Roma il fallimento della T (chiamata in garanzia dal fallimento nel giudizio di primo grado), proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'8.2.2001, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al passivo del fallimento summenzionato, in via privilegiata, del credito di £. 7.329.440.490. Esponeva l'appellante che con istanza ex art. 101 L.F. aveva chiesto l'ammissione del proprio credito per le spese sostenute a seguito del naufragio e affondamento della M/C "Alessandro Primo", della quale era armatore la società fallita, per operazioni antinquinamento compiute in preemergenza e per il recupero del relitto e del suo carico altamente inquinante; che il G.D., su opposizione del curatore, non aveva ammesso il credito, in quanto una sua precedente tempestiva istanza per gli stessi crediti era stata disattesa senza che il provvedimento venisse impugnato, per aver egli proposto atto di intervento nella procedura di limitazione della responsabilità amatoriale, di cui all'art. 620 cod. nav., poi dichiarata estinta a seguito del fallimento della T s.p.a.; che il tribunale, con la sentenza su indicata, aveva disatteso la sua successiva istanza, per l'effetto preclusivo del precedente provvedimento di esclusione non impugnato. A sostegno del gravame deduceva che, pur essendo innegabile che aveva proposto due

A sostegno del gravame deduceva che, pur essendo innegabile che aveva proposto due istanze per l'ammissione al passivo degli stesi crediti, dovevano considerarsi le conseguenze della prima esclusione che – pur formalmente di rigetto – era sostanzialmente una pronuncia di inammissibilità attesa la sua motivazione che non poggiava sul merito, avendo statuito solo che il credito non poteva essere ammesso fino

a che non fosse stata dichiarata estinta l'altra procedura concorsuale (nella quale, peraltro, vi era solo l'insinuazione ma non ancora l'ammissione).

Al momento della formazione dello stato passivo, la procedura ex art. 620 cod. nav. era "bloccata" in attesa della pronuncia del tribunale sulla sua estinzione, come da istanza presentata dall'armatore a seguito del suo fallimento.

Costituitosi in giudizio, il fallimento chiedeva il rigetto del gravame assumendone l'infondatezza e proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la condanna del terzo chiamato a tenere indenne il fallimento da ogni danno e spesa che fosse stato condannato a corrispondere all'appellante.

Si costituiva in giudizio anche la A chiedendo il rigetto di entrambi i gravami.

La corte d'appello rigettava l'appello principale senza assumere alcuna statuizione su quello incidentale per essere questo condizionato all'accoglimento dell'appello principale.

A sostegno della propria decisione detta corte osservava che l'appellante aveva proposto per gli stessi crediti una prima istanza di ammissione al passivo, disattesa dal G.D. in data 16.1.1995 con la seguente motivazione:"rigetta in quanto trattasi di credito fatto valere nella procedura di limitazione del debito armatoriale pendente dinanzi al Tribunale di Roma", ed una seconda istanza di ammissione tardiva, alla quale si era opposto il curatore, che aveva dato origine al presente giudizio e che il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile con la sentenza summenzionata;

che con l'esame della domanda di insinuazione tempestiva si era verificata la consumazione dell'azione nell'ambito della procedura concorsuale, per cui la domanda di insinuazione tardiva per la stessa pretesa creditoria doveva ritenersi preclusa;

che il creditore - essendo tenuto al rispetto dei modi e termini dell'iter processuale di accertamento del credito insinuato in via ordinaria – per rimuovere le conseguenze negative del provvedimento di esclusione del proprio credito, adottato dal G.D., aveva esclusivamente il potere, di cui però non si era avvalso, di proporre opposizione allo stato passivo.

Avverso detta sentenza il M

ha

proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

L'intimato Fallimento della Ti

s.p.a. ha resistito con controricorso. La intimata

A: ha anch'essa resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 97, 98 e 101 del R.D. 267/42, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c..

Deduce il ricorrente che nel caso di specie la decisione di rigetto della domanda di ammissione al passivo, proposta tempestivamente dal ricorrente, costituirebbe una decisione di mero rito, che, come tale, non poteva ritenersi preclusiva della proposizione per lo stesso credito di una ulteriore domanda ex art. 101 legge fall.

Ciò perché, nel caso di decisioni di mero rito, vi sarebbe sempre la possibilità di riproporre la stessa domanda, salvo che non sussista lo sbarramento costituito dal decorso del termine entro cui la stessa va proposta, verificandosi l'effetto preclusivo solo ed esclusivamente nel caso in cui l'esclusione del credito sia motivata sulla base di circostanze concernenti il merito della pretesa azionata.

Con il proprio controricorso il Fallimento TI s.p.a. ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto il ricorso per Cassazione del M

sarebbe stato notificato oltre il termine di legge per l'impugnativa e soprattutto " autonomamente" quale rinnovazione ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., quando ciò avrebbe dovuto essere disposto dalla Corte di Cassazione per integrazione del contraddittorio.

Preliminarmente, trattandosi di questione di carattere pregiudiziale, deve essere esaminata la suddetta eccezione.

Tale eccezione è infondata.

Dalla intestazione della sentenza della Corte d'Appello risulta che il Fallimento T. s.p.a. era difeso dall'avv. Roberto Nobiloni e che aveva anche eletto domicilio presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29.

Il M ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma in data 22 luglio 2004 per l'esecuzione della sua notificazione sia alla A

che al Fallimento T s.p.a. e, quindi, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata sia al M che al Fallimento ad istanza della A in data 25 maggio 2004.

Alla società di assicurazione il ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato il 22 luglio 2004, mentre, per quanto riguarda il Fallimento, l'ufficiale giudiziario non ha potuto eseguire la notifica nei confronti del fallimento destinatario entro il termine di sessanta giorni, perché, recatosi il giorno 23 luglio 2004 presso lo studio dell'avvocato Roberto Nobiloni in via Nicotera, vi ha rinvenuto solo il figlio avv. Alessandro

Nobiloni, che si è rifiutato di ricevere la notificazione dell'atto, affermando che il padre da due anni si era cancellato dall'albo professionale.

Il M successivamente provvedeva a far notificare "ricorso in rinnovazione anche ex art. 371 bis c.p.c.", che questa volta veniva ritualmente notificato al Fallimento T s.p.a. in data 20 settembre 2004.

Il collegio osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa corte, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (cfr. in tal senso cass. n. 10216 del 2006; cass. n. 13970 del 2004, entrambe rese a sezioni unite).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale la notifica del ricorso per cassazione al Fallimento della T. s.p.a. devesi ritenere tempestiva, essendo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per la esecuzione della notifica, avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza della Corte d'Appello impugnata con il presente ricorso per cassazione.

Inoltre, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa corte, che il collegio condivide, nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte, che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di

impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva (come avvenuto nel caso di specie) con controricorso (cfr. in tal senso cass. n. 8895 del 1994).

Pertanto, alla luce degli esposti principi, non può considerarsi illegittima la notifica spontanea del ricorrente al Fallimento T S.P.A e, dopo che l'originario ricorso era stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, di un ulteriore ricorso, identico per contenuto al precedente, identificato nella intestazione come "ricorso in rinnovazione anche ex art. 371 bis c.p.c."..

Il ricorso per cassazione è, invece, fondato.

Come è pacifico tra le parti, il M

) chiese di essere ammesso in via privilegiata a passivo del Fallimento della T s.p.a. (dichiarato con sentenza del Tribunale fallimentare di Roma del 5 maggio 1994) per la somma di £. 7.329.440.490, vantata dal M in conseguenza delle spese sostenute a seguito del naufragio ed affondamento della M/C "Alessandro Primo", della quale era armatore la T s.p.a., per operazioni antinquinamento compiute in preemergenza e per il recupero del relitto e del suo carico, trattandosi di un carico fortemente inquinante.

In data 16 gennaio 1995 il G.D. rigettò detta domanda con la seguente motivazione: "Rigetta in quanto trattasi di credito fatto valere nella procedura di limitazione del debito amatoriale pendente dinanzi al Tribunale di Roma.".

Avendo il Tribunale di Roma (con sentenza del 25 marzo 1996, passata in giudicato, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione) dichiarata estinta la procedura di limitazione del debito dell'armatore Tl s.p.a. (dichiarata aperta da detto Tribunale con sentenza del 27/31 maggio 1991), il M , non avendo più la possibilità – in conseguenza della predetta pronuncia di estinzione - di

Am

ottenere il soddisfacimento del credito in questione, di cui aveva chiesto l'ammissione in tale procedura, nell'ambito della stessa, chiese di nuovo l'ammissione del proprio credito al passivo del Fallimento Ti s.p.a. ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare.

Il Tribunale di Roma, con sentenza, poi, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva, sul rilievo che il M

, anziché riproporre istanza di ammissione del proprio credito ex art. 101 della L.F al passivo fallimentare, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il decreto, con il quale lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo ex art. 97 L.F., con contestuale esclusione del credito vantato dal M e del quale questo aveva chiesto l'ammissione a norma dell'art. 93 della L.F.. Non avendo proposto detta opposizione, si era preclusa la possibilità di vedere ammesso al passivo del fallimento il proprio credito. Il quesito che viene posto a questa Corte di Cassazione, sulla base di detta pacifica situazione di fatto, è: se la omessa opposizione allo stato passivo, per rimuovere il provvedimento, con cui era stata respinta dal G.D., con la motivazione summenzionata, la domanda di ammissione al passivo del Fallimento T s.p.a. del credito del M preclusiva o meno della insinuazione tardiva al passivo del fallimento, proposta dopo la dichiarazione di estinzione della procedura di limitazione del debito dell'armatore, di cui agli artt. 265 e da 620 a 641 del codice della aveva chiesto l'ammissione al passivo del navigazione, nella quale il M medesimo credito azionato, poi, ex art. 93 L.F. anche nella procedura fallimentare.

Per rispondere a questo quesito è necessario chiarire quali siano le peculiarità strutturali e funzionali dell'istituto della limitazione del debito dell'armatore e quali ne siano le modalità di attuazione.

L'art. 274, primo comma, del codice della navigazione, dispone:

L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.

In virtù di tale disposizione, l'armatore è tenuto a rispondere per fatti ed atti dell'equipaggio e per le obbligazioni contratte dal comandante della nave.

Trattandosi di una gravosa responsabilità vicaria per fatto altrui, il legislatore ha ritenuto, anche al fine di favorire e incentivare il commercio marittimo, di mitigarne la portata, introducendo l'istituto della limitazione della responsabilità dell'armatore con il successivo art. 275, il quale dispone:

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Le modalità di attuazione dell'istituto in questione sono state disciplinate dagli artt. da 620 a 641 del codice della navigazione.

Dalla citata normativa si evince che l'istituto della limitazione della responsabilità dell'armatore ha lo scopo di realizzare, attraverso l'intervento dell'organo giurisdizionale, la liberazione dell'armatore dalle obbligazioni relative ad un singolo viaggio della nave e che detta limitazione si attua attraverso un procedimento di natura concorsuale.

La procedura concorsuale prende avvio dalla domanda (art. 621), da proporsi con ricorso al tribunale competente, con la quale l'armatore chiede di essere ammesso al beneficio della limitazione del debito di cui all'art. 275 del codice della navigazione. Il tribunale, se ne ravvisa sussistenti i presupposti, con sentenza esecutiva, dichiara aperto il procedimento di limitazione (art.623), designando con la stessa sentenza un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo, per il riparto della somma nei limiti della quale l'armatore è tenuto a rispondere (determinata in base al disposto degli artt. 622, 628 sulla formazione dello stato attivo, 629 e 630), e per l'istruzione degli eventuali processi: di opposizione dei creditori contro la sentenza di apertura (di cui all'art. 627), di impugnazione dello stato attivo e di quello passivo (di cui all'art. 636), di impugnazione dello stato di riparto (di cui all'art. 637).

Con la sentenza di apertura il tribunale, inoltre, assegna ai creditori il termine per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli, stabilisce la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo e fissa, infine, l'udienza di trattazione delle eventuali impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti al collegio.

Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui al su menzionato art. 275 e, se l'avevano in precedenza iniziata, questa è sospesa, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice della esecuzione.

Determinato l'attivo (costituito dalla somma limite), formato lo stato passivo definitivo, si procede al riparto, che può essere concordato dai creditori compresi nello stato passivo e che, qualora questi non raggiungano l'accordo, va effettuato dal giudice secondo l'ordine delle cause di prelazione (art. 637), che procederà, infine, ad emettere i mandati di pagamento in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato.

Com'è agevole constatare, la procedura in questione è strutturata in fasi e subprocedimenti e prevede controlli, che presentano notevoli analogie con quella fallimentare, al fine di garantire, come avviene in quest'ultima, che il concorso di tutti i creditori soggetti alla limitazione avvenga nel rispetto della par condicio creditorum.

Potrebbe accadere, come in effetti avvenuto nel caso di specie, che, dopo l'inizio del procedimento di limitazione del debito, l'armatore venga dichiarato fallito.

In tal caso si verifica la inconsueta situazione della contemporanea pendenza, nei confronti dello stesso imprenditore, di due diverse ed autonome procedure concorsuali.

Tale eventualità è prevista e disciplinata dagli artt. 639 e 641 del codice della navigazione.

Il legislatore prende in considerazione due ipotesi.

La prima è disciplinata dall'art. 639; la seconda dall'art. 641.

In virtù dell'art. 639, che regola la prima ipotesi, se il fallimento dell'armatore viene dichiarato successivamente al decorso del termine, fissato nella sentenza di apertura della procedura di limitazione del debito, per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge la impugnazione dello stato attivo ovvero alla integrazione della somma-limite, effettuata nel termine di cui al secondo comma dell'art. 639, il fallimento non produce l'estinzione della procedura di limitazione; le due procedure: quella fallimentare e quella di limitazione del debito continuano a svolgersi in piena autonomia l'una dall'altra.

La somma-limite, depositata in cancelleria, e destinata al soddisfacimento dei creditori soggetti alla limitazione (che sono i creditori dei debiti contratti in occasione e per i bisogni di un viaggio e originati da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio) non viene compresa nella massa attiva fallimentare e resta, quindi, destinata al

soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo della procedura di limitazione del debito dell'armatore; i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito, né i creditori del fallimento partecipano al concorso sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore (in tal caso trova piena ed incondizionata applicazione il secondo comma dell'art. 275, il quale dispone: "Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore."). In virtù dell'art. 641, che disciplina la seconda ipotesi, se il fallimento dell'armatore viene dichiarato prima dei momenti indicati nell'art. 639, di cui sopra, o quando ricorra uno dei casi, previsti dall'art. 640, di decadenza dell'armatore dal beneficio della limitazione, il giudice, designato nella sentenza di apertura della procedura di limitazione, rimette le parti al collegio.

Il collegio, accertato che il fallimento è stato dichiarato prima che si sia verificata una delle eventualità, di cui all'art. 639, oppure che l'amministratore è incorso in una delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 640, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione ed ordina la restituzione della somma-limite, depositata in cancelleria.

Con la dichiarazione di estinzione della procedura di limitazione del debito dell'armatore e l'ordine di restituzione della somma, che era destinata al soddisfacimento dei creditori soggetti alla limitazione, si verificano una serie di conseguenze.

Nei confronti dell'unico imprenditore cessa lo svolgimento di due differenti ed autonome procedure concorsuali, ma ne prosegue una sola: quella fallimentare; viene meno la separazione dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori soggetti alla

procedura di limitazione e di quelli destinati al soddisfacimento dei creditori del fallimento ed i primi vengono ad incrementare le attività del fallimento, dovendo la somma-limite essere consegnata al curatore del fallimento, l'unico legittimato a riceverla; non sono più ammissibili due diverse e separate categorie di creditori: quelli della procedura di limitazione del debito dell'armatore e quelli del fallimento; le due categorie si unificano e resta una sola categoria di creditori: quella dei creditori del fallimento, per cui anche i creditori in precedenza soggetti alla limitazione del debito dell'armatore, estinta tale procedura, diventano, dal momento della estinzione, creditori dell'unica procedura ormai esistente: quella fallimentare, ed acquistano il diritto di insinuare il loro credito al passivo di detta procedura; se, poi, il giudice delegato ha già formato e dichiarato esecutivo lo stato passivo, l'unica possibilità, che resta loro, è di far valere il loro credito, chiedendone l'ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, mediante la dichiarazione tardiva di credito.

La corte d'appello, senza aver minimamente analizzato e valutato la normativa sul beneficio della limitazione del debito dell'armatore, senza aver minimamente considerato le implicazioni nascenti dalla sopravvenienza, nel corso della procedura di limitazione del debito dell'armatore, della dichiarazione di fallimento dello stesso, senza avere analizzato la disciplina del rapporto di concorrenza tra le due procedure e senza, infine, aver minimamente tenuto conto della singolarità della contemporanea esistenza, nei confronti del medesimo imprenditore, di due diverse procedure con patrimoni separati, con distinte e non concorrenti categorie di creditori, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma di inammissibilità della domanda del M di ammissione, ex art. 101 L.F., al passivo della procedura fallimentare sulla base di

principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento al sistema della legge fallimentare.

In tal modo la corte di merito è incorsa in un evidente errore metodologico, richiedendo il caso di specie, data la sua particolarità, di andare oltre la logica giuridica interna alla disciplina del fallimento, al fine di individuare, senza essere fuorviati da un bagaglio concettuale non applicabile alla fattispecie, la effettiva portata delle conseguenze riconducibili alla interazione di due diversi sistemi normativi, dei quali l'uno disciplinante la procedura di limitazione del debito dell'armatore e l'altro la procedura fallimentare.

In particolare la corte d'appello ha affermato, recependo l'orientamento giurisprudenziale di questa corte di cassazione in tema di fallimento, che:

la procedura fallimentare prevede due specie di denunce di credito: una, tempestiva ed ordinaria, che assicura il diritto di concorrere sull'intera massa attiva e, quindi, su tutti i riparti; l'altra, tardiva, che attribuisce il diritto di concorrere sulla massa attiva residua ancora da distribuire;

che il sistema esclude la possibilità di una doppia insinuazione (tempestiva e tardiva) per lo stesso credito, sia perché la domanda di ammissione tardiva è consentita solo per far valere un nuovo credito, cioè un credito, di cui non si è chiesta la ammissione prima del decreto di esecutività dello stato passivo, sia perché con l'esame della domanda (tempestiva) di insinuazione ex art. 93 L.F. si determina una sorta di consumazione dell'azione nell'ambito della procedura fallimentare, che preclude la possibilità di una dichiarazione tardiva per far valere il medesimo credito;

che, pertanto, il creditore tempestivo, che non ha ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, se vuole ottenere tale ammissione, non può giovarsi del mezzo della

insinuazione tardiva, ma deve proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 della legge fall.;

che nessun rilievo potrebbe avere la motivazione della esclusione del credito, dovendo la sua eventuale erroneità essere fatta valere in ogni caso con l'opposizione e dovendosi escludere la possibilità di emissione, sulla domanda tempestivamente insinuata, di una pronuncia di inammissibilità del credito (come sostenuto dal M ricorrente doversi interpretare il provvedimento di rigetto, emesso dal G.D. il 16 gennaio 1995), "ben potendo il G.D. ammettere i crediti con riserva, anche quelli condizionati".

Conclude la corte d'appello testualmente affermando:" Ben avrebbe potuto (e dovuto) l'appellante proporre tempestiva opposizione avverso quella esclusione, facendo presente che la procedura di limitazione del debito armatoriale (nella quale il suo credito, peraltro, non era stato ancora ammesso, ma vi era solo domanda di insinuazione, come dallo stesso allegato),non poteva che essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 639 cod. nav..".

Il collegio osserva che nelle surriportate affermazioni della corte d'appello sono ravvisabili due errori di diritto: 1) la corte da per scontato che con la dichiarazione di fallimento la procedura di limitazione del debito amatoriale può avere un solo esisto: l'estinzione ed addirittura che detta estinzione è prevista dall'art. 639 del cod. della navigazione.

Si è dimostrato sopra che l'ipotesi della estinzione è prevista dall'art. 641 del codice della navigazione e non dal 639 e che detto articolo, invece, esclude l'estinzione della procedura di limitazione del debito dell'armatore, prevedendo, invece, che la stessa segua un suo corso autonomo rispetto alla procedura fallimentare.

Se l'estinzione della procedura di limitazione non è il solo esito possibile nell'ipotesi di sopravvenienza del fallimento dell'armatore, il credito di chi è soggetto alla procedura di limitazione, visto nella prospettiva dell'eventuale ammissione al passivo del fallimento, non può ritenersi come un credito condizionale, vale a dire un credito sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva (pattuita o prevista ex lege sin dall'origine), ammissibile con riserva, ma soltanto come un credito eventuale e futuro, la cui richiesta di ammissione al passivo della procedura fallimentare (e , quindi, la sua azionabilità in detta procedura) è legata alla mera eventualità del verificarsi di una delle ipotesi legislative, per cui debba essere dichiarata, ai sensi dell'art. 641 del codice della navigazione, l'estinzione della procedura di limitazione del debito dell'armatore.

La pendenza della menzionata procedura esclude la possibilità, per chi ha chiesto l'ammissione al passivo della stessa, qualificandosi così implicitamente come creditore soggetto alla limitazione, di far valere attualmente il proprio credito (da ritenersi solo eventuale nel senso sopra indicato) nell'ambito del fallimento.

Alla luce di tale principio deve essere interpretato il contenuto del provvedimento del giudice delegato al Fallimento della T s.p.a. del 16 gennaio 1995.

Con la seguente formulazione: "Rigetta in quanto trattasi di credito fatto valere nella procedura di limitazione del debito armatoriale pendente dinanzi al tribunale di Roma", il G.D. non si è pronunciato sul merito della pretesa creditoria del Ministero ricorrente, ma ha inteso soltanto affermare che tale pretesa, finché fosse rimasta pendente la procedura di limitazione del debito dell'armatore, non poteva essere avanzata nei confronti del fallimento; in altre parole, sebbene abbia utilizzato il termine "rigetto", in sostanza ne ha dichiarato, dato il rapporto di contemporanea pendenza delle due procedure (di limitazione e fallimentare), la inammissibilità.

Né era tenuto il Ministero, al fine di rimuovere tale statuizione, a proporre opposizione allo stato passivo, sia perché il credito in questione non rientrava tra i crediti condizionali, per i quali avrebbe potuto chiedersi l'ammissione con riserva, sia perché, finché fosse rimasta pendente la procedura di limitazione del debito armatoriale, il Ministero non avrebbe avuto alcuna possibilità di far valere anche nel fallimento la propria pretesa, né, in sede di opposizione, il giudice della stessa avrebbe avuto il potere di adottare un provvedimento diverso dalla conferma del provvedimento di "rigetto", adottato dal giudice delegato, il che porta ad escludere che possa riconoscersi in capo al Ministero un qualche interesse giuridico a proporla.

Pertanto, la mancata proposizione della opposizione allo stato passivo, in siffatta situazione, non può ritenersi preclusiva della domanda di ammissione del credito del M , proposta ex art. 101 L.F., atteso che la pronuncia del G.D., dato il suo contenuto di mero rito, non ha fatto venir meno la novità del credito, azionato dal M dopo la dichiarazione della estinzione della procedura di limitazione del debito amatoriale, e, quindi, non sussistendo più l'ostacolo rappresentato dalla pendenza della predetta procedura né altro ostacolo giuridico, la sua azionabilità ex art. 101 L.F.. La bontà della prospettata soluzione discende anche dai principi che valgono in tema di cosa giudicata:

- l'autorità di cosa giudicata può essere acquistata soltanto da pronunce che contengano statuizioni di merito;
- 2) il vincolo creato dal giudicato si riflette sia sul piano sostanziale, attribuendo il carattere di indiscutibilità a determinati rapporti, situazioni e stati, sia su quello processuale, impedendo a parti e giudice di ridiscutere in altri processi l'oggetto dell'accertamento già operato;

3) per contro, l'autorità di cosa giudicata non può essere acquistata da sentenze, che arrestino la cognizione al puro rito, senza pronunciarsi sul merito, e tali sentenze non sono di ostacolo alla riproposizione della stessa domanda avanti al medesimo giudice in un nuovo processo, qualora venga meno - e possa venir meno (come avvenuto nel caso di specie) - l'ostacolo che si frapponeva all'esame del merito.

Per le considerazioni che precedono il ricorso del M

deve essere accolto; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per il giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d' Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il dì 11 ottobre 2007.

Il Consigliere estensore

Know wow Mirrell

-WATE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civilo

Depositato in Cancellaria